

**Penale Sent. Sez. 2 Num. 29169 Anno 2020**

**Presidente: RAGO GEPPINO**

**Relatore: PELLEGRINO ANDREA**

**Data Udiienza: 08/09/2020**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto nell'interesse di Mezzacapo Ciro, n. a Marcianise il 24/10/1954, rappresentato ed assistito dall'avv. Pasquale Acconcia, di fiducia,

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, seconda sezione penale, n. 7902/2016, in data 18/01/2019;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Andrea Pellegrino;

udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Stefano Tocci che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

udita la discussione dell'avv. Gianfranco Carbone, difensore della parte civile Mele Antonietta, comparso anche in sostituzione dell'avv. Finizio

Di Tommaso, difensore dell'altra parte civile Pandolfi Mariano che ha concluso chiedendo, a favore della parte civile Mele Antonietta

ammessa al patrocinio a spese dello Stato così come a favore della parte civile Pandolfi Mariano anch'esso ammesso al patrocinio a spese dello Stato,

il rigetto del ricorso, la conferma della condanna dell'imputato e la condanna dello stesso al pagamento delle spese di

costituzione in giudizio che indica in euro 3.000 oltre onere ed accessori di legge a favore di ciascuna parte civile.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza in data 18/01/2019, la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 11/09/2015 appellata da **Ciro Mezzacapo**, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena nei confronti del sunnominato in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 629, comma 2 cod. pen., nella misura di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa, con sostituzione della pena accessoria perpetua in quella temporanea dell'interdizione dai pubblici uffici e conferma nel resto della sentenza di prime cure. Al Mezzacapo, nella sua qualità di gestore di fatto della lavanderia "The Best" di Portico di Caserta, è attribuita la condotta di minaccia nei confronti dei coniugi **Mariano Pandolfi** e **Antonietta Mele**, dipendenti dell'impresa - con espressioni del tipo "vi ho già pagato le mensilità, se venite ancora a chiedere i soldi vi picchio con la mazza da baseball ... firma perché comandiamo noi ... dì a tua moglie che deve aprire un conto in banca se no ti ammazzo a te e digli di fare presto ad aprirlo perché ho bisogno di soldi, sono un boss un uomo di onore e di omertà ... ti devo tagliare la testa a te e a tua moglie" allo scopo di costringere il Mele "a firmare una busta paga" nonché 36 cambiali dell'importo di euro 755,00 ed 1 dell'importo di euro 3.500,00 ed inoltre ad aprire il conto corrente bancario n. 401271059 presso l'agenzia di Santa Maria Capua Vetere di Unicredit e a consegnare all'imputato 5 carnet di assegni firmati in bianco dalla Mele e poi posti in circolazione dal Mezzacapo.

2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di **Ciro Mezzacapo**, viene proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., per chiederne l'annullamento lamentando quanto segue.

-Primo motivo: travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione nonché violazione dei canoni di valutazione della prova ex art. 192 cod. proc. pen. ed inversione del corretto ragionamento logico

probatorio, rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen.

La difesa insiste nella contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalle persone offese che non riportavano o meglio non ripetevano in udienza quanto precedentemente denunciato finendo per cadere in più di una contraddizione. La Corte territoriale, nel ricalcare in buona sostanza la sentenza di primo grado, non fornisce motivazioni atte a dare risposta alle doglianze sollevate con il gravame e si limita a ricostruire le dichiarazioni rese a seguito di sollecitazioni del pubblico ministero e della parte civile.

-Secondo motivo: inosservanza delle norme processuali; erronea applicazione della legge penale; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

In particolare, si censura la "pseudo" motivazione della sentenza di appello priva del requisito dell'autonoma valutazione essendosi la stessa limitata a riportare le medesime considerazioni esposte dalla sentenza di primo grado senza rispondere in alcun modo alle doglianze prospettate con il gravame e finendo così per incorrere nel difetto di motivazione.

-Terzo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale o altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale.

Si censura l'omessa risposta al secondo motivo di appello che aveva sollecitato una pronuncia assolutoria perché il fatto non costituisce reato ovvero la derubricazione del reato di estorsione in quello di violenza privata. Conclusione che veniva tratta dall'insussistenza sia dell'ingiusto profitto in capo all'autore del reato che del danno da parte delle persone offese.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Aspecifico e, in ogni caso, manifestamente infondato è il primo motivo.
  - 2.1. Il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è per lo più limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici

puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione.

È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).

Ciò premesso, evidenzia il Collegio come la Corte territoriale, con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, abbia incensurabilmente rilevato come la figura del Mezzacapo sia raggiunta da una pluralità di elementi probatori circa la consumazione di una condotta estorsiva da circoscriversi nell'uso di scomposte minacce dell'imputato allo scopo di non versare alle persone offese quanto pattuito per la loro collaborazione lavorativa.

Invero, si legge conclusivamente in sentenza come "*... proprio la documentazione prodotta dal Mezzacapo ... conferma il nucleo centrale delle accuse dei denunciati relativo al rifiuto del Mezzacapo ... di adempiere compiutamente ai propri obblighi e all'uso di minacce gravi per reprimere le pretese dei denunciati. Il loro stato di sudditanza psicologica nei confronti del Mezzacapo risulta confermato dalla vicenda relativa al conto corrente risultando comprovato che la Mele si era prestata a intestarsi un conto corrente di fatto utilizzato ... dal*

*Mezzacapo ...".*

2.2. Il ricorrente denuncia l'esistenza di contrasti testimoniali che avrebbero minato il fondamento probatorio e un travisamento delle prove da parte dei giudici. Entrambi i rilievi non colgono nel segno. Quanto ai primi, va rilevato come il ricorrente non abbia fornito la dimostrazione della loro decisività sul *decisum*, superando la c.d. "prova di resistenza; quanto al secondo, v'è assoluta genericità di denuncia. Invero, il "travisamento della prova" si realizza nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tale ipotesi, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano o meno (cfr., Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215). Siffatto vizio è comunque denunciabile con il ricorso per cassazione: a) quando ricorra la cosiddetta "contraddittorietà processuale" come quando il giudice proscioglie l'imputato ritenendo che questi al momento del fatto non fosse capace di intendere e volere, fondando tale decisione sulle risultanze di una perizia psichiatrica che aveva invece affermato che i disturbi della personalità non erano tali da escludere l'imputabilità (cfr., Sez. 6, n. 8342 del 18/11/2010, dep. 2011, PG in proc. Greco, Rv. 249583); b) quando si tratti di "travisamento di una prova decisiva" acquisita al processo, che è integrato dall'esistenza di una palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto (cfr., Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia e altro, Rv. 244623); c) quando si prospetti il vizio di "travisamento della prova dichiarativa", e questo abbia un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare in modo palese e non controvertibile la tangibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto, con esclusione peraltro del detto vizio, laddove si faccia questione di un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr., Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conformi, Sez. 4, n. 15556 del 12/02/2008, Trivisonno, Rv. 239533; Sez. 3, n. 46451 del 07/10/2009, Carella, Rv. 245611; Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011,

Molinario, Rv. 250133): nessuna di queste situazioni risulta rilevabile nella motivazione della sentenza oggetto del presente ricorso.

3. Anche il secondo motivo è aspecifico e manifestamente infondato.

Occorre innanzitutto evidenziare che la sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: a) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale; b) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

In ogni caso, pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa in relazione a due dei tre profili del vizio di motivazione (Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota e altri, Rv. 263541, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica), va evidenziato come, nella fattispecie, si sia in presenza di motivo assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e caratterizzato da totale assertività.

Invero, si denuncia un'acritica motivazione "*per relationem*". Il rilievo è del tutto destituito di fondamento.

In realtà, si afferma in giurisprudenza come la motivazione "*per relationem*" di un provvedimento giudiziale sia da considerarsi legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua



decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (cfr., *ex multis*, Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone e altri, Rv. 261248, nella quale, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non viziata la motivazione del giudice di appello composta dalla riproduzione letterale di ampi stralci della sentenza appellata inframmezzati da inserti contenenti l'esposizione delle censure formulate nell'atto di impugnazione e un'autonoma ed originale risposta alle stesse).

Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come la sentenza impugnata non abbia affatto operato un'acritica ricezione del contenuto della pronuncia di primo grado, avendo al contrario provveduto ad una valutazione, del tutto autonoma, del materiale probatorio raccolto, pur pervenendo alle medesime conclusioni di colpevolezza del Mezzacapo.

4. Manifestamente infondato è il terzo motivo.

Dall'esame complessivo della sentenza impugnata, ritiene il Collegio come nella fattispecie non si possa ritenere che la stessa sia incorsa in una omessa pronuncia su uno o più motivi d'appello, omissione – peraltro – che il ricorrente non dettaglia se non con un generico riferimento all'assenza di riscontri e alla contraddittorietà dei testimoniali, né il ricorrente – anche in questo caso – è stato in grado di fornire la prova della decisività di detta presunta omissione.

Al riguardo, va comunque ricordato e ribadito come – in ogni caso – non sia censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando – come nella fattispecie, per le ragioni dinanzi esposte – ne risulti l'implicito rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (cfr., Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500)

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila. Il ricorrente va altresì

condannato al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado dalle parti civili Mele Antonietta e Pandolfi Mariano, entrambe ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Napoli con separato decreto di pagamento ex artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002 (cfr., Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, De Falco, Rv. 277760)

**P.Q.M.**


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende; condanna altresì il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado dalle parti civili Mele Antonietta e Pandolfi Mariano, entrambe ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Napoli con separato decreto di pagamento ex artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002.

Così deciso in Roma il 08/09/2020

Il Consigliere estensore  
ANDREA PELLEGRINO



Il Presidente  
GEPPINO RAGO



**REDAZIONE**